



*Comune di Loano*  
*(Provincia di Savona)*

Servizio  
**Sportello Unico Attività Produttive**

**Registro Ordinanze n. 103 del 04/05/2020**

## **ORDINANZA**

### **OGGETTO: DISPOSIZIONI SUL MERCATO AMBULANTE**

#### PREMESSO

- che il Consiglio dei Ministri, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con deliberazione del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza epidemiologica da COVI-19 per il periodo di sei mesi;
- che con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23.02.2020, 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 10.04.2020 e in ultimo del 26.04.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020 adottati per l'intero territorio nazionale ed efficaci fino alla data del 17.05.2020, sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che si ispirano fondamentalmente al principio del distanziamento sociale quale regola di contrasto della diffusione del virus;
- che con successive ordinanze del Ministero della Salute e del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sono state prescritte disposizioni attuative delle citate norme;
- che il Presidente della Giunta Regionale della Liguria con ordinanze n. 1/2020 del 23.02.2020, n. 2/2020 del 01.03.2020, n. 3/2020 del 03.03.2020, n. 4/2020 del 08.03.2020, n. 18/2020 del 06.04.2020, n. 19/2020 del 14.04.2020, n. 22/2020 del 26.04.2020 ha introdotto ulteriori disposizioni per il distanziamento sociale, il contrasto dell'assembramento di persone e misure per la protezione personale, la cui efficacia è stabilita fino al 03 maggio 2020;

RICHIAMATO il DPCM del 10.04.2020, con il quale all'art. 1 lettera z), è stata disposta la chiusura dei mercati, "*...salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari*";

CONSTATATO che le attività commerciali sono consentite in presenza di condizioni strutturali ed organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

RITENUTO pertanto adeguare la struttura del mercato settimanale del venerdì al periodo nel quale sarà in vigore il DPCM del 26.04.2020 e di prevedere adeguate disposizioni di carattere igienico sanitario e di controllo ;

RITENUTO che la dislocazione dei banchi presso piazzale Vallerga, dove si svolge solitamente il mercato settimanale per quanto riguarda il settore alimentare, si presta ad una corretta delimitazione mediante transenne e alla predisposizione dei varchi separati per accesso/uscita e non interferisce con altre aree di circolazione;

RILEVATO che le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative sentite per le vie brevi hanno espresso il proprio consenso alle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

VISTO il Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della Legge 15.03.1997 n. 59" ;

VISTA la Legge Regionale 02.01.2007 n. 1 s.m.i. "Testo Unico sul Commercio";

VISTO il vigente Regolamento Comunale del Commercio sulle aree pubbliche approvato dal C.C. con atto n. 11 del 4 maggio 2015;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 s.m.i.;

## ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza quanto segue:

- la sospensione del mercato ambulante per il settore non alimentare, garantendo esclusivamente lo svolgimento del mercato per i commercianti ambulanti del settore alimentare e per i coltivatori diretti/produttori agricoli;

- a far data dal 08.05.2020 e per tutto il periodo di efficacia delle misure di cui al DPCM del 26.04.2020 fatte salve ulteriori proroghe adottate dallo Stato e della Regione, finalizzate a garantire il distanziamento sociale quale regola fondamentale di contrasto della diffusione del contagio del virus COVID-19, il mercato settimanale del venerdì per la vendita dei soli generi alimentari e produttori agricoli, si svolgerà in piazzale Vallerga nell'area all'uopo delimitata dal Comando Polizia Municipale con le seguenti prescrizioni :

- L'area di vendita dovrà essere opportunamente delimitata mediante l'apposizione di transenne e/o altri accorgimenti che impediscano il passaggio tra i banchi di vendita e l'accesso incontrollato dell'area stessa;
- Dovrà essere garantita la sorveglianza, a cura degli esercenti, anche con l'ausilio di personale volontario facilmente identificabile (uso di pettorine colorate) in modo da controllare il rispetto delle distanze sociali di almeno due metri, del divieto di assembramento e l'eventuale contingentamento degli ingressi all'area di vendita per evitare affollamenti;
- I venditori ed i visitatori dovranno obbligatoriamente utilizzare guanti monouso e mascherine .

## PRECISA

- Che l'entrata di accesso all'area potrà avvenire dalle ore 6.00 e non oltre le ore 8.00, abbandono dell'area tassativamente entro le ore 14.00 (salvo condizioni atmosferiche avverse);
- L'installazione sull'area di mercato delle consuete attrezzature (automezzo e/o banchi), nonché l'esercizio dell'attività di vendita dovranno necessariamente essere effettuate dal titolare dell'impresa commerciale e/o dal/i legale/i rappresentante/i e/o socio/i oppure da persona/e dimostratamente facente/i parte dell'impresa stessa (ad esempio collaboratori familiari, dipendenti) così come previsto dalle norme regionali in materia; NON SARANNO AMMESSE SOSTITUZIONI DA PARTE DI PERSONE GENERICAMENTE INCARICATE.
- La spunta per tutto il periodo di efficacia delle misure di contenimento non verrà effettuata;
- I titolari di posteggio manterranno le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico attualmente concesse; in nessun caso potranno essere autorizzati ampliamenti di superfici.

## DISPONE

- La notifica del presente provvedimento a tutti i titolari dei posteggi in concessione sopra indicati .
- L'invio della stessa:

- Al Comando Polizia Municipale - SEDE

- All'U.O. Servizi Manutentivi - SEDE

Si comunica che :

- il presente provvedimento vale anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, stante l'urgenza di provvedere a seguito dell'ordinanza sindacale n. 290 prot. 34284 del 23.07.2019 citata in narrativa.
- ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Marta Gargiulo Funzionario dell'Area Servizi alla persona ed al Cittadino- Ufficio Commercio del Comune di Loano

## AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO  
( LUIGI PIGNOCCA )

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005*